

**SCHEMA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA
DEI CONSORZI STRADALI RIUNITI DEL COMUNE DI MONTALCINO**

TRA

I Consorzi Stradali Riuniti del Comune di Montalcino (di seguito denominato "Consorzi"), con sede in Montalcino Piazza Cavour 13 C.F. n. 80006750527 rappresentato da Cortonesi Marco, nato il 16/08/1958 a Montalcino nella sua qualità di Presidente dei Consorzi Stradali Riuniti

E

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 10.328.618.260,14 alla data del 20.12.2017 Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito denominato "Gestore") rappresentata da Rastelli Maurizio, nato in Svizzera, il 20/03/1967 nella sua qualità di rappresentante con poteri (di seguito Consorzi e Gestore, citati unitamente, sono anche denominati "Parti").

Premesso che

l'Ente Consorzi Stradali Riuniti è sottoposto a regime di Cassa.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA)

1. Con la presente convenzione, i Consorzi, in base alla delibera dell'organo competente del 7/12/2018, affidano il proprio servizio di cassa al Gestore che lo svolge presso la Filiale di Montalcino.
2. Il servizio di cassa è prestato in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione, nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli del Gestore sono aperti al pubblico. Di comune accordo tra le Parti, potranno essere apportati alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere, anche a mezzo PEC, sottoscritte digitalmente.

Art. 2

(OGGETTO DELLA CONVENZIONE)

1. Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dei Consorzi e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo ai Consorzi e dagli stessi ordinate, nonché la custodia e l'amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 9 e gli adempimenti connessi previsti nella legge. Il servizio di cassa ha per oggetto altresì gli elementi consulenziali connessi e collegati alle attività di cui al comma 5 del presente articolo.
2. L'esercizio finanziario dei Consorzi ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.
3. Il gestore deve effettuare le operazioni di incasso e di pagamento disposte da Consorzi stradali Riuniti.
4. Al fine di migliorare il servizio di cassa, il Gestore può rendere disponibili sistemi evoluti di incasso e pagamento, basati sulla multicanalità e la dematerializzazione, garantendone il presidio e la relativa evoluzione.
5. Il Gestore mette a disposizione tutti gli sportelli dislocati sul territorio nazionale, al fine di garantire la circolarità delle operazioni di incasso e pagamento presso uno qualsiasi degli stessi.

Art. 3

(CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO)

1. Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra i Consorzi e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti.
2. I flussi telematici saranno sottoscritti con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dai Consorzi e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; i Consorzi, nell'ambito della propria autonomia, definiscono i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; i Consorzi si impegnano a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma.
3. Ai fini del riconoscimento dei Consorzi e per garantire e verificare l'integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dai Consorzi nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dei Consorzi ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno.



4. L'utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dei Consorzi; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l'eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. I Consorzi devono quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all'Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore.
5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo;
6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell'Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione.
7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del documento informatico si intendono bilateralmente condivise.
8. La trasmissione e la conservazione – a carico dei Consorzi - degli scambi telematici dovranno rispettare la normativa vigente.
9. Il Gestore, all'atto del ricevimento dei flussi contenenti gli ordinativi, provvede a rendere disponibile ai Consorzi un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette ai Consorzi, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell'acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non potuti acquisire; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l'acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l'eseguibilità dell'ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5.
10. I flussi inviati dai Consorzi entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell'istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l'orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo.
11. I Consorzi potranno inviare variazioni o annullamenti degli ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino ordinativi già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l'annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell'operazione.
12. A seguito dell'avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente ai Consorzi un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e scarico, la conferma dell'esecuzione dell'ordinativo; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore.
13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l'invio dell'ordinativo, i Consorzi comunicheranno per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d'urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

Art. 4 (RISCOSSIONI)

1. Le entrate sono rimosse dal Gestore in base a ordinativi di incasso (reversali) emessi dai Consorzi tramite flusso telematico firmati dal Presidente e dal Segretario.
2. Le reversali devono essere inviate tramite applicativo informatico che il gestore ci metterà in grado di utilizzare. Le reversali saranno, di norma, caricate in procedura entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico da parte del Gestore.
3. Il Gestore, anche in assenza della preventiva emissione della reversale, è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dei Consorzi Stradali contro il rilascio di ricevuta contenente, oltre alla causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dei Consorzi". Tali incassi sono segnalati all'Ente Consorzi stesso, il quale emette le relative reversali entro cinque giorni dalla segnalazione e comunque entro il mese in corso. A seguito dell'avvenuto incasso, il Gestore predispone ed invia ai Consorzi un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e scarico, la conferma dell'esecuzione dell'OIL.
4. Il Gestore non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all'Ente Consorzi che potranno essere accreditati sui conti di cassa solo dopo il relativo incasso da parte del Gestore.
5. L'Ente Consorzi si impegna ad annullare le reversali non estinte alla data del 31 dicembre.
6. Al fine di ottimizzare e razionalizzare la fase di riscossione delle entrate patrimoniali, il Gestore, su richiesta dei Consorzi, può attivare, alle condizioni di mercato di cui al successivo art.12, e alle ulteriori condizioni economiche concordate tra le parti, strumenti di incasso evoluti quali, in via esemplificativa, il servizio MAV (pagamento Mediante Avviso) bancario e postale, RID bancario e postale, Incasso domiciliato, Bollettino, che velocizzano le fasi di acquisizione delle somme rimosse e assicurino la sollecita trasmissione dei dati riferiti all'incasso.
7. Gli incassi effettuati mediante gli strumenti di cui al precedente comma danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme provenienti dai predetti incassi sono versate alla cassa dei Consorzi non appena divenute liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati.



Art. 5 (PAGAMENTI)

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Ente Consorzi firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente Consorzi e relativi ad un unico beneficiario.
2. I mandati di pagamento devono essere inviati tramite applicativo informatico.
3. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico da parte del Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente Consorzi sull'ordinativo, l'Ente Consorzi medesimo deve trasmettere i mandati entro e non oltre il quarto giorno lavorativo o lavorativo bancabile precedente alla scadenza. Qualora i mandati rinviino ad allegati cartacei, l'esecuzione dei mandati stessi ha luogo solo dopo la ricezione dei relativi allegati. In caso di difformità tra gli elementi evidenziati sul mandato e quelli indicati nei connessi allegati cartacei il Gestore ne dà comunicazione al Consorzio e sospende l'esecuzione fino alla ricezione di nuovi allegati corretti debitamente.
4. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dai Consorzi sul mandato.
5. A seguito dell'avvenuto pagamento il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone ed invia all'Ente Consorzi un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente la conferma, a comprova e scarico, dell'esecuzione dell'OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore è raccolta su foglio separato ed è trattenuta tra gli atti del Gestore.
6. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente Consorzi con assunzione di responsabilità da parte del Gestore che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia dei Consorzi sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
7. L'Ente Consorzi si impegna ad annullare tramite OIL i mandati non estinti alla data del 31 dicembre.

Art. 6 (ANTICIPAZIONE DI CASSA)

1. Fermo restando che l'anticipazione di cassa può essere richiesta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, il Gestore, su richiesta del Presidente dei Consorzi, entro il limite dei tre dodicesimi degli incassi effettuati nell'anno precedente, concede, al tasso debitore di cui all'art 11 comma 2, anticipazioni di cassa.
2. Gli interessi a carico dell'Ente Consorzi sulle somme anticipate ai sensi del precedente comma decorrono dalla data dell'effettivo utilizzo della somma.
3. Il Gestore procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni utilizzate non appena si verificano entrate, ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti.
4. L'anticipazione è strettamente collegata al ruolo del Gestore. Conseguentemente, il passaggio del servizio ad altro Gestore implica che il soggetto subentrante assuma all'atto del trasferimento, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori.

Art. 7 (FIRME E TRATTAMENTO DATI PERSONALI)

1. I Consorzi provvedono a depositare presso il Gestore le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare digitalmente gli ordini di riscossione e di pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.
2. I Consorzi provvedono a comunicare al Gestore il codice del certificato di firma digitale, il suo emittente, il numero di serie e la relativa data di scadenza.
3. Resta inteso che, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ss. mm. e ii., le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali il Gestore viene in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dai Consorzi.

Art. 8 (TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI)

1. Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono trasmessi dai Consorzi al Gestore tramite OIL e secondo le prescrizioni dell'Allegato tecnico.
2. Su richiesta dei Consorzi il Gestore, al fine di consentire la periodica verifica di cassa, mette a disposizione dei Consorzi l'elenco delle operazioni di entrata e di uscita eseguite in conto sospesi e non ancora regolarizzate ed il riepilogo degli ordinativi di riscossione e di pagamento ancora da eseguire.
3. A chiusura di ciascun trimestre ovvero alla scadenza stabilita tra le parti, il Gestore trasmette ai Consorzi il foglio dell'estratto conto regolato per capitale e interessi.
4. I Consorzi sono tenuti a verificare i giornali di cassa ed il foglio dell'estratto conto, trasmessi dal Gestore, segnalando, per iscritto tempestivamente e comunque non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati.



Art. 9

(AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI)

1. Il Gestore assume in custodia ed amministrazione, previa delibera dell'organo competente dei Consorzi, i titoli ed i valori di proprietà dei Consorzi stessi, che vengono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità concordate tra le Parti.
2. Il Gestore custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dei Consorzi. Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione del Presidente dei Consorzi.

Art. 10

(VERIFICHE)

1. I Consorzi hanno diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, la documentazione informatica e le evidenze contabili relative alla gestione.

Art. 11

(TASSI CREDITORI E DEBITORI)

1. Sulle giacenze di cassa dei Consorzi è applicato un interesse annuo nella seguente misura: EURIBOR 365 a 3 mesi, media mese precedente aumentato 0,00 punti percentuali, la cui liquidazione ha luogo con cadenza annuale.
2. Sulle anticipazioni di cassa di cui all'art. 6 è applicato un interesse annuo nella seguente misura: EURIBOR 365 a 1 mese, media mese precedente aumentato di 2,95 punti percentuali, la cui liquidazione ha luogo con cadenza annuale.

Art. 12

(COMPENSO E SPESE DI GESTIONE)

1. Per il servizio di gestione e tenuta conto i Consorzi corrisponderanno al Gestore un compenso pari a € 1.000,00 annuo.
2. Per l'attivazione e la gestione del servizio di remote banking i Consorzi corrisponderanno al Gestore un compenso pari a € 0,00 annuo.
3. Per le operazioni di pagamento effettuate mediante bonifico, esclusi i bonifici stipendi e i rimborsi spese ai dipendenti, i Consorzi corrisponderanno al Gestore un compenso pari a € 0,00 per transazione.
4. Per le operazioni di pagamento effettuate attraverso _____/_____, esclusi i bonifici stipendi e i rimborsi spese ai dipendenti, l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € ____/____ per transazione. [da utilizzare per eventuali altri strumenti di pagamento]
5. Per le operazioni di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore, l'Istituto corrisponderà al Gestore un compenso pari a € 2,00 per singola operazione.
6. Per le operazioni di ricarica di carte prepagate, effettuate tramite circuito interbancario, i Consorzi corrisponderanno al Gestore un compenso pari a € 2,00 per singola operazione.
7. Per la custodia e l'amministrazione di titoli e valori i Consorzi corrisponderanno al Gestore un compenso pari a € ____/____ annui.
8. Per il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale i Consorzi corrisponderanno al Gestore un compenso pari a € 1,50 per singolo avviso emesso, fatto salvo il recupero delle eventuali spese postali.
9. Per il servizio di riscossione tramite procedura RID bancario e postale i Consorzi corrisponderanno al Gestore un compenso pari a € 0,50 per singola transazione.
10. Per il servizio di riscossione tramite procedura RIBA (o incasso domiciliato) i Consorzi corrisponderanno al Gestore un compenso pari a € 1,50 per singola transazione.
11. Per il servizio di riscossione tramite bollettino bancario o postale i Consorzi corrisponderanno al Gestore un compenso pari a € 0,00 per singola transazione.
12. Per il servizio di riscossione tramite POS i Consorzi corrisponderanno al Gestore le commissioni bancarie pari a 10 euro mensili per canone POS e un compenso diversificato in dipendenza dei circuiti che applicano interchange fee diverse:
 - Commissioni Pagobancomat 0,69%
 - Commissioni Carte di Credito Consumer 1,19% + 1,50% magg. extra eea
 - Commissioni Carte di Credito Commercial 1,70% + 0,80% magg. extra eea
13. Il Gestore è rimborsato delle spese postali relative alle comunicazioni inerenti al servizio trasmesse ai Consorzi e per conto dello stesso, delle spese sostenute per l'esecuzione dei pagamenti che richiedono la corresponsione di un onere, delle tasse postali relative al prelievo dal conto corrente postale e degli oneri fiscali.

Art. 13

(DURATA DELLA CONVENZIONE)

1. La presente convenzione ha una durata di tre anni a partire dal 1/1/2019 e fino al 31/12/2021 rinnovabile per ulteriori tre anni.
2. È stabilita la possibilità di ricorrere ad un regime di proroga della convenzione per il tempo strettamente necessario alla definizione della procedura di aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo massimo di 12 mesi.



Art. 14

(STIPULA DELLA CONVENZIONE)

1. Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Gestore.
2. La registrazione della convenzione è prevista solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico del richiedente.

Art. 15

(RINVIO, CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI)

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, i Consorzi e il Gestore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:
 - a. Consorzi Stradali Riuniti del Comune di Montalcino – Piazza Cavour 13 – 53024 Montalcino
 - b. Gestore - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. – Filiale di Montalcino - Via G. Matteotti n. 47- 53024 Montalcino
2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
3. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi quello di Siena.

Art. 16

(TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)

1. L'Istituto e il Gestore si conformano alla disciplina di cui all'art. 3 della legge 136/2010.

Art. 17

(NORMA TRANSITORIA)

1. Nelle more dell'adozione delle modalità di colloquio di cui al precedente art. 3 (Caratteristiche del Servizio) restano in vigore le modalità di colloquio tramite consegna reciproca di supporti cartacei (mandati, reversali, giornale di cassa, tabulati meccanografici delle quietanze) regolamentate nel precedente schema di convenzione.
2. La data effettiva di inizio delle attività connesse all'utilizzo delle modalità di colloquio di cui all'art. 3, da concordarsi tramite scambio di corrispondenza tra i Consorzi e il Gestore al termine della fase di collaudo, non dovrà essere successiva ai tre mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Chiusi, 22 Gennaio 2019

Per i Consorzi
Firmato digitalmente

Per il Gestore
Firmato digitalmente



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472



In conformità ai contenuti di cui alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n° 22 del 15/06/2018 ed al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.11, con decorrenza immediata, la convenzione stipulata in data odierna tra

CONSORZI STRADALI RIUNITI DEL COMUNE DI MONTALCINO, con sede in MONTALCINO, Piazza CAVOUR, C.F. n. 80006750527

E

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 10.328.618.260,14 alla data del 20.12.2017 Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia,

si intende così modificata:

1 - I mandati sono ammessi al pagamento il secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di acquisizione da parte del Tesoriere dell'ordinativo cartaceo.

Per i mandati ammessi al pagamento da eseguire con bonifico, la corrispondente disposizione viene eseguita nei tempi stabiliti dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.11 con accredito del conto corrente del beneficiario:

- Il secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di addebito dell'ordinante, laddove il conto sia aperto presso un istituto diverso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
- lo stesso giorno lavorativo bancabile di addebito dell'ordinante, laddove il conto del beneficiario sia aperto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

2 - Eventuali richieste di rimborso di addebito diretto SEPA Direct Debit (SDD) che siano inoltrate al Tesoriere dalla Banca del debitore sono eseguite tramite emissione di carta contabile di uscita a valere sull'esercizio in corso.

Per effetto della applicazione del Regime di Tesoreria Ordinaria, l'addebito all'ente viene eseguito con valuta corrispondente a quella di accredito, dovendo la Banca del debitore riaccreditare quest'ultimo per l'importo originario.

In caso di servizio passato ad altro Istituto, il Tesoriere in carica emette la carta contabile di uscita al fine di riconoscere al Tesoriere cessato l'importo da quest'ultimo corrisposto alla Banca del debitore.

3 - Le disposizioni di bonifico indicate nei mandati di pagamento sono eseguite per la totalità dell'importo ed eventuali clausole difformi sono considerate nulle. Le spese relative, che non rientrino nei casi di esenzione previsti dalla presente convenzione, sono poste a carico dell'ente secondo le condizioni stabilite nella convenzione vigente.

Ai fini dell'esonero delle commissioni sulle disposizioni di bonifico, l'ente provvede ad indicare nei relativi mandati di pagamento i motivi di esenzione.

Per quanto non oggetto delle modifiche sopra specificate, continuano ad avere efficacia i contenuti della Convenzione in essere con l'ente.

ENTE

BMPS

Firmato Digitalmente

Firmato Digitalmente